

**POLIZZA DI ASSISTENZA
AI CITTADINI**

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da n. 9 pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ABITAZIONE: Luogo destinato ad uso abitativo e corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, situato all'interno del territorio comunale.

ASSICURATO: La persona fisica il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE: Il contratto di *assicurazione*.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA: Assistenza prestata da infermieri in possesso di specifico diploma.

CONTRAENTE: Il Comune che sottoscrive il contratto di *assicurazione* e si impegna al versamento dei *premi*

CENTRALE OPERATIVA: Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

FURTO: L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INFORTUNIO: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

MASSIMALE: La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua eroga le prestazioni.

MODULO DI POLIZZA: Documento che riporta i dati del *Contraente/Assicurato* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente/Assicurato*, i dati identificativi del *rischio*, il *premio* e la sottoscrizione delle Parti.

POLIZZA: L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *assicurazione*.

PREMIO: La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

RAPINA: Sottrazione di beni e valori, mediante violenza alla persona o minaccia.

RESIDENZA: Luogo in Italia in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO: Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in *day hospital/day surgery*.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il *sinistro*.

SCIPPO: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

STRUTTURA SANITARIA: Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, casa di cura, *day hospital/day surgery*, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzato. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani e i centri benessere.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione delle prestazioni nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 - Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Reale Mutua. In caso di *sinistro* vale quanto disposto dall'art. 1910 del Codice Civile.

1.3 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza*, anche in pendenza del pagamento del *premio* di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'*assicurazione* avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il *Contraente* non paga i premi per le rate successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Reale Mutua al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati a Reale Mutua o all'agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il *Contraente* si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'*assicurazione* è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il *Contraente* deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente *polizza* circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula della *polizza*, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni *premio* successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

1.4 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* deve comunicare a Reale Mutua ogni aggravamento del *rischio*. Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione della prestazione nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del *Contraente* di una circostanza eventualmente aggravante il *rischio*, durante il corso della validità della presente *polizza* così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'erogazione della prestazione, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Nel caso di diminuzione del *rischio*, Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C..

1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione della prestazione o dal rifiuto a prestarla, Reale Mutua può recedere dall'*assicurazione* nei confronti del *Contraente* e/o dell'Assicurato con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 - Decorrenza e durata del contratto

L'*assicurazione* decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza per la durata di due anni, senza tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del *Contraente*, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, Reale Mutua s'impegna tuttavia a prorogare l'*assicurazione*, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di *premio*.

1.7 - Determinazione e modalità di pagamento del premio

Per ciascun nucleo familiare *Assicurato* il premio annuo lordo è stabilito in € 1,25 (di cui imposte € 0,11).

Il *Contraente* si impegna a corrispondere a Reale Mutua, alla firma della presente *assicurazione*, l'importo calcolato sulla base del numero complessivo di nuclei familiari residenti nel *Comune*, esposto sul *modulo di polizza*, quale premio minimo comunque acquisito per l'annualità assicurativa.

1.8 - Regolazione del premio

Poiché il *premio* è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in *polizza* ed è regolato alla fine di ciascun periodo annuo d'*assicurazione*, in base alle variazioni intervenute rispetto al momento della stipula contrattuale, fermo il premio minimo stabilito in *polizza*.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di *assicurazione*, il *Contraente* dovrà fornire per iscritto a Reale Mutua tutti i dati necessari per il conguaglio.

Le differenze attive a favore di Reale Mutua dovranno essere corrisposte dal *Contraente* entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice.

Se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri occorsi a ciascun Assicurato nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Reale Mutua ha il diritto di eseguire verifiche e controlli per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti necessari.

1.9 - Obblighi delle Parti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Reale Mutua assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

Reale Mutua si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente *Contraente* notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria."

1.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto di *assicurazione* successive alla stipula della *polizza* debbono essere provate per iscritto.

1.11 - Obblighi a carico del Contraente

Il *Contraente* si impegna:

- a consegnare agli Assicurati un documento che riporti la denominazione dell'impresa, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le Condizioni di Assicurazione che le informazioni sulla procedura di erogazione della prestazione assicurata (ai sensi del Reg. IVASS n. 40 del 02/08/2018 art. 66 comma 3);

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- ad informare gli Assicurati che verrà loro richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, trattati da Reale Mutua al solo scopo di dare attuazione alla presente *assicurazione* e di gestire gli eventuali sinistri.

Il *Contraente* si obbliga inoltre, qualora siano a lui comunicate da Reale Mutua, a rendere note tempestivamente agli *Assicurati* le informazioni riferibili a eventuali assegnazioni di portafoglio ad una nuova Impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell'Impresa, casi di scissione o di fusione con un'altra Impresa.

1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente esclusivamente il foro in cui ha sede l'*Assicurato*.

1.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.15 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso telefonico alla *Centrale Operativa* di Blue Assistance S.p.A. secondo quanto indicato nelle Modalità per la richiesta di assistenza e secondo le modalità previste dall'Art. 4.1 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro". L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'erogazione della prestazione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

1.16 - Estensione territoriale

La garanzia è fornita nel territorio del Comune di *residenza*, *Contraente* di *polizza*, ubicato in Italia.

1.17 – Clausola Broker

Il *Contraente* dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'*assicurazione*, il *Contraente* e Reale Mutua si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta a Reale Mutua dal Broker, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata da Reale Mutua al Broker si intenderà come fatta al *Contraente*. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del *Contraente* il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del *Contraente* a comunicarne a Reale Mutua l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere del *Contraente* di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente a Reale Mutua.

Reale Mutua inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal *Contraente* tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Compagnia delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

I premi incassati dal Broker verranno versati a Reale Mutua entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del Broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico di Reale Mutua nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6%.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Reale Mutua, per il tramite della *Centrale Operativa*, fornisce le prestazioni di assistenza di seguito indicate.

Per poterne usufruire, l'*Assicurato* stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

800.092.092

DALL'ESTERO

PREFISSO INTERNAZIONALE +39 seguito da

011.74.25.555

posta elettronica, all'indirizzo:

assistenza@blueassistance.it

COMUNICANDO:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza **2022/10/XXXXXX**;
- il tipo di assistenza richiesta;
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla *Centrale Operativa* pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CHI ASSICURIAMO

2.1 - Persone assicurate

La presente *polizza* è stipulata dal Comune di Noventa Padovana, in qualità di *Contraente*, al fine di poter fornire ai propri cittadini residenti nel territorio comunale, prestazioni di assistenza attivabili in caso di urgenza a seguito di: *furto, rapina, scippo o infortunio* verificatisi all'interno del territorio comunale.

COSA ASSICURIAMO

1 Garanzia Assistenza all'Abitazione

Prestazioni erogate presso la *residenza*

Le prestazioni sotto riportate sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo ed anno assicurativo presso la *residenza* dell'Assicurato nel Comune *Contraente* ubicato in Italia, per sinistri verificatisi nel territorio comunale.

A Invio di una guardia giurata

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di una guardia giurata presso i locali dell'*abitazione* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di scasso di infissi e serramenti, **regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza**, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per vigilare sull'inviolabilità dell'*abitazione*, **fino a 8 ore di piantonamento per sinistro**.

Qualora risulti impossibile per la *Centrale Operativa* reperire ed inviare un sorvegliante presso l'immobile, e l'Assicurato abbia dovuto reperire autonomamente la guardia giurata, Reale Mutua terrà a proprio carico le spese di piantonamento dei locali fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.

B Invio di un artigiano (fabbro, vetraio, falegname, serrandista, elettricista)

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'urgenza di un tecnico/artigiano (fabbro, vetraio, falegname, serrandista o elettricista) presso la propria *abitazione* per la riparazione di danni o guasti causati da a *furto*, tentato *furto* o *rapina*, **regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza**, la *Centrale Operativa* provvede all'invio di personale **fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

C Invio di una collaboratrice domestica

Qualora a seguito di *furto*, tentato *furto* o *rapina*, **regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza**, l'Assicurato abbia la necessità di ripristinare i locali dell'*abitazione* in cui si è verificato il *sinistro*, la *Centrale Operativa* - **compatibilmente con le disponibilità locali** - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua **fino a un massimo di 12 ore**.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.

D Pernottamento in hotel

Qualora l'*abitazione* dell'Assicurato sia resa inagibile a seguito di scasso, *furto* consumato o tentato o *rapina*, **regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza**, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo nucleo familiare il pernottamento e la prima colazione in albergo del posto, **fino a un massimo di € 500,00 per sinistro e nucleo familiare**.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2 Garanzie di Assistenza alla Persona

Prestazioni erogate presso la residenza

Le prestazioni sotto riportate sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo ed anno assicurativo presso la *residenza* dell'Assicurato nel Comune *Contraente* ubicato in Italia, per sinistri verificatisi nel territorio comunale.

A Invio di un medico

Qualora l'Assicurato richieda una visita medica presso la propria *residenza* nei giorni feriali **dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24**, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici lo valutino necessario**, provvede ad inviare un medico presso la *residenza*.

Qualora nessuno dei medici convenzionati con la *Centrale Operativa* sia immediatamente disponibile, la stessa organizza, **in alternativa ed in accordo con l'Assicurato**, il trasferimento di quest'ultimo nella più vicina *struttura sanitaria* mediante autoambulanza o altro veicolo adatto alla circostanza.

B Invio di un infermiere

Qualora l'Assicurato, al momento della dimissione da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato a seguito di *infortunio* causato da uno *scippo* o una *rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune e regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza*, richieda, **in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l'assistenza infermieristica** presso la propria *residenza*, la *Centrale Operativa* provvede a reperire e ad inviare il relativo personale, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro**.

C Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di *infortunio* causato da uno *scippo* o una *rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza*, l'Assicurato venga a trovarsi presso la propria *residenza*, in una condizione tale **per cui consegua una necessaria permanenza a letto certificata da prescrizione medica**, la *Centrale Operativa - compatibilmente con le disponibilità locali* - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua **fino a un massimo di 12 ore**.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.

D Rientro sanitario in ambulanza

Qualora l'Assicurato, al momento della dimissione da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato a seguito di *infortunio* causato da uno *scippo* o una *rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune e regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza*, necessiti di un trasporto in ambulanza per rientrare alla propria *residenza*, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici lo valutino necessario** provvede ad organizzare il trasferimento, tenendone il costo a carico **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**.

E Consegna Farmaci a Domicilio

Qualora l'Assicurato venga a trovarsi in uno stato di non autosufficienza temporanea presso la propria residenza, a seguito di infortunio, che comporti una permanenza a letto o l'impossibilità ad uscire di casa per almeno 3 giorni, come certificato da prescrizione medica - **la Centrale Operativa** per un periodo massimo di 3 settimane successive all'evento, **provvede a garantire la consegna al domicilio di farmaci non salvavita**.

L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l'elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione medica, purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia, **nonché gli estremi per il recapito**. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l'Assicurato e tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali. **L'erogazione della prestazione, comprensivo della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico della Società**. A carico dell'Assicurato resta il solo costo dei farmaci ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.

L'infortunio dovrà essere stato causato da uno scippo o una rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune e regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

F Consegna Spesa a Domicilio



Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Qualora l'Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza temporanea presso la propria *residenza*, a seguito di *infortunio*, **che comporti una permanenza a letto o l'impossibilità ad uscire di casa per almeno 3 giorni, come certificato da prescrizione medica** - la *Centrale Operativa* provvede a garantire, **per un periodo massimo di 3 settimane successive all'evento**, la consegna al domicilio di generi alimentari o di prima necessità.

L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni **deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa** fornendo l'elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito.

La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l'Assicurato.

L'erogazione della prestazione, comprensivo della consegna, è garantita dalla *Centrale Operativa*, tenendo il costo a carico della *Società*.

A carico dell'Assicurato resta il solo costo dei generi alimentari o di prima necessità ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.

L'infortunio dovrà essere stato causato da uno scippo o una rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune e regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

G Consegna documenti, pagamento utenze e disbrigo pratiche

Qualora l'Assicurato venga a trovarsi in una condizione tale, a seguito di infortunio, **da comportare una permanenza a letto o l'impossibilità ad uscire di casa per almeno 3 giorni, come certificato da prescrizione medica** - ed abbia la necessità di recapitare, spedire o ricevere documenti, pagare bollettini o consegnare ricevute di pagamento e certificati che rivestano un oggettivo carattere di urgenza, la Centrale Operativa per un periodo di 3 settimane successive all'evento, provvede a garantire la consegna dei documenti.

L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere la prestazione deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l'elenco dei documenti ed indicando il luogo presso cui recapitarlo o prenderli in consegna.

La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l'Assicurato e tenendo conto degli orari d'apertura e chiusura degli uffici. L'erogazione della prestazione, comprensiva della consegna, è garantita dalla Centrale Operativa, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

L'infortunio dovrà essere stato causato da uno scippo o una rapina avvenuto all'interno del territorio del Comune e regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

COSA NON ASSICURIAMO

3.1 - Esclusioni

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

- stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- atti dolosi compiuti o tentati dell'Assicurato;
- infortuni occorsi prima dell'effetto della polizza;
- infortuni non derivanti dalle fattispecie di reato previste dalla *polizza*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GESTIONE DEL SINISTRO

4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per attivare la garanzia l'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve inoltre:

- indicare il numero di *polizza*;
- fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di *residenza*) ed ogni altra informazione richiesta;
- inviare prescrizione medica, proveniente dal medico curante o dalla *struttura sanitaria* presso cui l'Assicurato sia stato ricoverato, che attesti la necessaria permanenza a letto e/o lo stato di non autosufficienza a seguito degli eventi previsti in *polizza*, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
- inviare copia della denuncia di *furto*, tentato *furto*, scasso, *rapina* o *scippo* fatta alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

4.2 - Mancato utilizzo delle prestazioni

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

IL CONTRAENTE

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
AGENZIA DI MANTOVA MANTEGNA